

CAMB/2021/50 del 26 luglio 2021

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Accordo di collaborazione istituzionale tra Autorità Idrica Toscana (AIT) e ATERSIR per la realizzazione di attività di interesse comune.

IL PRESIDENTE
F.to Assessore Francesca Lucchi

CAMB/2020/50

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2021** il giorno 26 del mese di luglio alle ore 14.30 il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2020/0006701 del 21 luglio 2021, si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Baio Elena	Comune di Piacenza	PC	Vice Sindaco	A
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	De Franco Lanfranco	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
4	Costi Maria	Comune di Formigine	MO	Sindaco	A
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	A
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Brasini Gianluca	Comune di Rimini	RN	Assessore	P

Il Presidente Lucchi Francesca invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Accordo di collaborazione istituzionale tra Autorità Idrica Toscana (AIT) e ATERSIR per la realizzazione di attività di interesse comune.

Visti:

- la L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti;
- la L.R. 28/12/2011, n. 69 recante “Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” che, con decorrenza 1° gennaio 2012, istituisce l’Autorità idrica toscana (AIT);
- l’art. 15 della l. 241/1990 e ss. mm., che stabilisce che “(...) *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato in occasione della seduta del Consiglio d’Ambito dell’11 maggio 2012 con deliberazione n.5/2012 e modificato con deliberazione n. 43 del 24 maggio 2019;
- il d. Lgs 152/2006 testo unico ambientale;

premesso che:

- Atersir esercita le funzioni di affidamento, organizzazione, pianificazione tecnica economica e monitoraggio e controllo del servizio idrico integrato (di seguito SII) nell'ambito territoriale ottimale di riferimento;
- AIT esercita, nell'ambito del SII, le medesime funzioni di Atersir;
- l'analogia delle funzioni, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza di entrambe le Autorità, genera l'opportunità di instaurare rapporti di collaborazione per coordinare e rendere più efficace l'esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;
- tale cooperazione realizza il più generale principio di leale collaborazione tra le pubbliche istituzioni e può consentire, in particolare, di valorizzare le professionalità di cui Atersir e AIT dispongono per l'esercizio delle rispettive competenze anche mediante lo scambio e condivisione di conoscenze ed esperienze;
- il principio di leale collaborazione rende altresì necessario condividere – salvi i limiti imposti dal rispetto del segreto d'ufficio – le informazioni e i dati acquisiti nell'esercizio delle rispettive funzioni, in coerenza con i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione;
- la struttura tecnico-operativa dell'Agenzia è notevolmente sottodimensionata in relazione alle funzioni attribuite;

richiamato l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

considerato che:

- Arera – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con deliberazione n.655/2015/R/Idr recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e n.917/2017/R/idr del 27/10/2017 recante "regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (rqti)" hanno disciplinato i livelli minimi ed gli obiettivi di qualità contrattuale e tecnica nel servizio idrico integrato, mediante l'introduzione di standard da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, standard che descrivono le condizioni contrattuali e tecniche di erogazione del servizio e prerequisiti che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione di meccanismi incentivanti;
- tale nuova disciplina costituisce un'attività comune a tutte le autorità di ambito che devono obbligatoriamente (art.3 della delibera) implementare modalità di raccolta dati e validazione degli stessi adeguate a quanto richiesto espressamente dalla medesima deliberazione, ivi comprese Atersir ed AIT;

- sempre più spesso in relazione alla complessità delle istruttorie svolte risulta opportuno un confronto fattivo con altri EGA al fine di comprendere le ottimali modalità di applicazione dei dispositivi ARERA in materia tariffaria e di conciliazione;
- Atersir ed AIT essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, hanno interesse comune a collaborare per il raggiungimento dei suddetti obiettivi ed obblighi comuni;

precisato che:

- nel rispetto delle finalità sopra indicate, Atersir e AIT convengono di avviare una collaborazione rivolta a sviluppare un sistema condiviso funzionale alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua per i fini suddetti;
- i risultati sopra descritti si definiscono fin da ora di pubblica utilità e che non vi sarà sfruttamento economico degli stessi;

ritenuto che nel rispetto delle finalità sopra indicate, sia nell'interesse dell'Agenzia l'accordo con AIT Autorità idrica Toscana per collaborare sui temi di comune interesse consistenti nell'approfondimento delle problematiche tecnico-amministrative emergenti dall'attuazione di provvedimenti ARERA in materia di, in particolare in ordine all'applicazione dei criteri di programmazione e regolazione tecnica, economica finanziaria e tariffaria nonché di qualità e controllo di investimenti e standard di servizio (es. qualità tecnica, contrattuale, carta e regolamento di utenza);

precisato altresì che con specifiche convenzioni attuative saranno di volta in volta dettagliate le attività oggetto di intervento, individuando altresì le risorse umane ed economiche necessarie;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di avvalersi della collaborazione dell'Autorità Idrica Toscana (AIT) per l'attività di interesse comune, descritta nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto ai sensi dell'art. 15, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

2. di approvare il testo dell'Accordo di collaborazione da sottoscrivere tra Atersir ed AIT, allegato parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
3. di dare mandato al Dirigente competente di stipulare specifiche convenzioni attuative del presente accordo che disciplinino di volta in volta le attività e i progetti oggetto di intervento, di comune interesse, individuando le risorse umane ed economiche necessarie;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Accordo quadro tra l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ed AIT Autorità Idrica Toscana, per una collaborazione istituzionale ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

Tra l’**Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (in seguito ATERSIR o l’Agenzia)**, con sede Via Cairoli 8/F, 40121, Bologna, (C.F. 91342750378), nella persona del Presidente Francesca Lucchi,

e

Autorità Idrica Toscana (in seguito AIT), con sede in Firenze via Verdi 16 nella persona del Direttore Generale, Dr. Alessandro Mazzei,

premessato che:

- ATERSIR è stata istituita mediante legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 come persona giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio dei rifiuti urbani; ad Atersir partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione;
- AIT , è stata istituita con la L.R. 28/12/2011, n. 69 recante “Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, con decorrenza 1° gennaio 2012;

rilevato che:

- Atersir esercita le funzioni di affidamento, organizzazione, pianificazione tecnica economica e monitoraggio e controllo del servizio idrico integrato (di seguito SII) nell’ambito territoriale ottimale di riferimento (Regione Emilia Romagna);
- AIT esercita, nell’ambito del SII, le medesime funzioni di Atersir in riferimento al territorio della Regione Toscana;
- l’analogia delle funzioni, nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza di entrambi gli enti, genera l’opportunità di instaurare rapporti di collaborazione per coordinare e rendere più efficace l’esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;

considerato che:

- nell’esercizio di tali funzioni Atersir e Ait sono soggette alla disciplina dell’autorità nazionale ARERA;
- in particolare nell’ambito dell’attività di applicazione dei criteri di programmazione e regolazione tecnica, economica finanziaria e tariffaria nonché di qualità e controllo di investimenti e standard di servizio (es. qualità tecnica, contrattuale, carta e regolamento di utenza);
- l’evoluzione della normativa e della disciplina nazionale, nonché della giurisprudenza, comportano l’opportunità di interventi ed aggiornamenti coordinati delle disposizioni operative dell’Agenzia e di AIT;

considerato, ancora, che AIT e l'Agenzia, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, intendono contribuire, per quanto di competenza, alla **definizione di modalità operative condivise, omogenee e coerenti ognuno in riferimento al proprio territorio regionale nelle materie affini e contigue attinenti alla regolazione del SII:**

- cooperando per lo svolgimento di attività di interesse comune;
- definendo, con il presente accordo, le modalità di realizzazione dei comuni obiettivi e disciplinando lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- creando le condizioni amministrative per accelerare, ove possibile, le attività di regolazione monitoraggio e controllo dei gestori nel miglioramento dei servizi idrici.

AIT e l'Agenzia condividono che attraverso una fattiva e continuativa collaborazione tra le proprie strutture può essere ulteriormente implementata l'efficacia delle politiche e delle attività relative ai settori di competenza.

Rilevato, pertanto, che:

- le Parti intendono dar vita ad un rapporto di collaborazione e di cooperazione, finalizzato alla cura dei suindicati interessi pubblici;
- lo strumento dell'accordo di cooperazione rappresenta la forma più appropriata rispetto alle finalità sopra richiamate;

richiamato l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto quanto premesso e considerato, AIT e l'Agenzia (di seguito congiuntamente indicate come le "Parti") stipulano e convengono quanto segue

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto e Finalità

1. Il presente Accordo viene stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, della Legge 7 agosto 1990, n. 24 allo scopo di svolgere attività di interesse comune consistenti nell'applicazione dei criteri di programmazione e regolazione tecnica, economica finanziaria e tariffaria nonché di qualità e controllo di investimenti e standard di servizio (es. qualità tecnica, contrattuale, carta e regolamento di utenza);
2. Il presente Accordo è dunque finalizzato a sviluppare, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture e competenze, la cooperazione tra le parti.
3. Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle seguenti attività di interesse

comune:

- a) acquisizione e scambio reciproco di dati ed informazioni, fatte salve documentate esigenze di riservatezza;
- b) organizzazione di gruppi di lavoro congiunti finalizzati allo svolgimento delle attività di interesse comune in materia di SII;
- c) ulteriori attività ritenute dalle Parti funzionali al conseguimento degli obiettivi comuni, di cui al presente Accordo.

Art. 3 - Convenzioni attuative

1. Le Parti stipuleranno una o più convenzioni per l'attuazione del presente Accordo, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie e regolamentari delle Parti in materia e dovranno contenere espresso riferimento al presente Accordo.
2. Fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo, tali convenzioni dovranno disciplinare ciascuna attività di collaborazione, caso per caso, specificando in particolare:
 - a) strutture, personale e risorse finanziarie che ciascuna delle Parti destinerà, quale proprio apporto, allo svolgimento dell'attività di interesse comune;
 - b) eventuale contributo economico che l'Agenzia corrisponderà ad AIT a titolo di rimborso, anche parziale, dei costi e spese per lo svolgimento dell'attività oggetto della specifica convenzione attuativa;
 - c) ripartizione dei compiti e programmazione delle attività;
 - d) modalità di monitoraggio dell'attività di interesse comune e modalità di verifica dei risultati raggiunti.

Art. 4 - Comitato di Coordinamento

1. Per l'attuazione delle finalità indicate nel presente Accordo, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento (di seguito indicato come "Comitato") con i seguenti compiti:
 - a) facilitare la comunicazione tra le Parti e permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione che dovessero emergere durante il periodo di vigenza del presente Accordo;
 - b) pianificare le attività di collaborazione, esaminare le convenzioni attuative, monitorare i risultati della collaborazione;
 - c) concordare le forme di disseminazione dei risultati;
 - d) discutere e facilitare la risoluzione di eventuali problemi o criticità.
2. Ciascuna Parte nomina un rappresentante nel Comitato.
3. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno.
4. Le riunioni del Comitato potranno essere condotte in modalità di teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti, secondo quando autonomamente regolamentato dal Comitato stesso.

Art. 5 – Proprietà dei risultati

1. Le attività oggetto del presente accordo, i relativi risultati e gli altri materiali prodotti durante le attività di cui al presente accordo sono di proprietà di AIT e ATERSIR.
2. AIT e ATERSIR sono obbligate a comunicarsi reciprocamente in quali circostanze e con quali modalità intendono avvalersi dei risultati delle attività svolte e dei materiali prodotti nell'ambito del presente accordo.

Art. 6 - Uso dei segni distintivi

1. Ciascuna delle Parti non può fare uso del logo e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

Art. 7- Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta a garantire che tutti i dati economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere relativi all'attività dell'altra parte e di terzi con cui verrà in contatto nello svolgimento delle attività previste dall'accordo, saranno considerati riservati e trattati come tali.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo e delle convenzioni attuative di cui al precedente art. 3 vengano trattati esclusivamente per le finalità degli stessi, nel rispetto della normativa vigente, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Accordo e delle convenzioni attuative.

Art. 9- Durata, rinnovo, modifiche e recesso

1. Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti ed ha durata di 3 (tre) anni.
2. Il presente Accordo si intende rinnovato di triennio in triennio, salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
3. Il presente Accordo potrà essere modificato solo mediante accordo scritto tra le Parti, per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti stesse, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.
4. Ciascuna Parte ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo. Il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento con un preavviso di 60 (sessanta) giorni da comunicare per iscritto all'altra Parte. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo del preavviso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione di recesso sia stata ricevuta. In caso di recesso, le Parti concordano fin d'ora di portare comunque a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni attuative già stipulate alla data di comunicazione del recesso, salvo quanto eventualmente diversamente

disposto nelle stesse.

Art. 10 - Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo e dalle convenzioni attuative. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un composizione amichevole della lite, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Bologna.

Art. 11 - Comunicazioni

1. Le comunicazioni di cui agli articoli 5 (*Uso dei segni distintivi*), 7 (*Trattamento dei dati personali*), 8 (*Durata, rinnovo, modifiche e recesso*) e 9 (*Controversie*) dovranno essere effettuate in forma scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Ciascuna Parte comunicherà all'altra Parte il destinatario di tali comunicazioni e i relativi contatti al momento della firma dell'Accordo.
3. Tutte le altre comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite e-mail.

Art. 12 - Sottoscrizione dell'Accordo, spese di registrazione e bollo

1. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata,
2. Il presente atto, redatto sotto forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.
3. La presente accordo è esente da bollo, ai sensi del punto 1.6 della Tabella Allegato B9 al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 995/1982.

Atto sottoscritto con firma digitale

Il Presidente di ATERSIR

Francesca Lucchi

Il Direttore Generale AIT

Alessandro Mazzei

Allegati alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 50 del 26 luglio 2021

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Accordo di collaborazione istituzionale tra Autorità Idrica Toscana (AIT) e ATERSIR per la realizzazione di attività di interesse comune.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 26 luglio 2021

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.lgs. 18.08.2000 n 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 6 agosto 2021

Per il Direttore
Ing. Vito Belladonna

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marialuisa Campani